



22 FEB. 2016

Prot. N. 3796

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Ordinanza n. 10 R.O. del 22/2/2016

Oggetto: **Regolamentazione della circolazione stradale della Zona a traffico Limitato nel centro storico di Castellaneta. Integrazione e parziale modifica ordinanza nr. 62 R.O. del 09.06.2015**

IL SINDACO
(Avv. Giovanni Gugliotti)

- Vista la delibera della Giunta Comunale n.153 del 13/11/2014, con la quale è stata istituita la zona a traffico limitato nel centro storico, le modalità di accesso e le tipologie delle autorizzazioni;
- Dato atto che la zona a traffico limitato è l'area urbana del Centro Storico delimitata da piazza Marconi, Piazza Umberto nel tratto che va da via Roma a Piazza Marconi, via Roma nel tratto compreso tra Piazza Umberto fino a via Caporlando come da planimetria che si allega. Le vie e le piazze che delimitano la z.t.l. ad esclusione di via Caporlando, sono escluse dalla zona a traffico limitato.
- Dato atto che la richiamata deliberazione di G.C. n. 153/2014 manda al Sindaco per la disciplina di dettaglio degli accessi alla zona a traffico limitato;
- Vista l'ordinanza n. 62 R.O. del 09.06.2015 ad oggetto *Regolamentazione della circolazione stradale della Zona a traffico Limitato nel centro storico di Castellaneta*.
- Visto l'art. 3 del D. Lgs n. 285/1992 che definisce le aree pedonali e le zone a traffico limitato ed indica i veicoli che vi possono accedere, consentendo ai Comuni di introdurre ulteriori restrizioni alla circolazione dei veicoli, previa apposita segnalazione;
- Visti gli art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche;
- Considerata la necessità manifestata da molti proprietari, di avere la possibilità di accesso durante le ore di validità della ZTL a locali di proprietà collocati nel Centro Storico;
- Su proposta del Responsabile dell'Area comunale di riferimento e ritenuto opportuno estendere ad altre categorie di utenti le autorizzazioni al transito in z.t.l. al fine di far fronte alle esigenze di utilizzo di case di proprietà, locali, depositi e rimesse;
- Ad integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 62 del 09.06.2015,

ORDINA

1. nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), con validità dalle ore 09,00 alle ore 22,00 delimitata da apposita segnaletica comprendente l'area del Centro Storico così come istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 13.11.2014, la circolazione e la sosta sono vietate con esclusione dei veicoli autorizzati con la richiamata ordinanza n. 62 del 09.06.2015.
2. nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) di cui al punto 1. è altresì consentito il solo transito con sosta limitata a minuti 60, da segnalare mediante esposizione di disco orario, alle seguenti categorie di veicoli a motore:
 - 2.1.veicoli a motore di proprietari di depositi, garage, appartamenti e locali quali cantine e rimesse in numero non eccedente un solo autoveicolo per proprietà.
3. Di confermare anche per le categorie suddette le seguenti prescrizioni e criteri per l'utilizzo delle Autorizzazioni/contrassegno:
 - a) l'autorizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi per la quale è stata rilasciata;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- b) l'autorizzazione è rilasciata ai veicoli aventi un peso complessivo non superiore a 35 q.li compatibilmente con i limiti di sagoma adeguati alla struttura delle vie e delle strade del Centro Storico che saranno definiti con specifico provvedimento del Responsabile dell'Area 8 di concerto con il Responsabile dell'Area Urbanistica.
- c) l'autorizzazione è valida solo se in originale e se non presenta abrasioni, cancellazioni o modifiche.
- d) Ogni autorizzazione/contrassegno è collegata di norma ad una sola targa.
- e) L'autorizzazione o il contrassegno deve essere esposta in modo ben visibile all'interno del veicolo nella parte anteriore del parabrezza;
- f) L'autorizzazione non è più valida e decade automaticamente se vengono a mancare i requisiti che ne hanno determinato il rilascio (a titolo esemplificativo: cambio di residenza, cambio del veicolo, cessazione attività). Nel caso, il titolare è tenuto a restituirla agli uffici competenti, assieme al relativo contrassegno identificativo.
- g) In caso di furto dell'autorizzazione o del contrassegno, il titolare deve presentare denuncia alla Polizia Locale; la denuncia è necessaria per ottenere il duplicato.
- h) In caso di illeggibilità il contrassegno deve essere sostituito.
- j) Le nuove autorizzazioni permanenti rilasciate hanno durata triennale e decadono alla scadenza, tranne in caso di rinnovi o proroghe disposte dall'Amministrazione Comunale.
- l) Al fine di controllare la permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni citate nel presente provvedimento, la Polizia Locale potrà procedere a verifiche periodiche e se necessita al loro ritiro.

4. Sanzioni

- a) Ai veicoli che accedono alla Z.T.L. senza averne titolo, si applicano le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della strada (D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni).
- b) L'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 3. comporta l'applicazione delle sanzioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza di autorizzazione.

E' revocato ogni precedente provvedimento contenente disposizioni in contrasto con il contenuto della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 giorni ai sensi della legge n.1034/1971;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;
- al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni, unicamente per natura e collocazione della segnaletica.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI